

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 12 aprile 1994, n. 3407.

Il termine per impugnare la deliberazione dichiarativa della decadenza dalla carica di consigliere comunale decorre dalla data di notificazione all'interessato, senza che debba essere atteso l'esito della procedura di controllo.

Omissis.

L'art. 82 (nel testo risultante dalla legge n. 1147) dispone che l'impugnativa predetta è proposta con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data della notificazione della deliberazione, quando sia necessaria. Il termine è perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza (quinto comma).

L'art. 7, penultimo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 dispone la notificazione (che deve qualificarsi quindi "necessaria", agli effetti dell'art. 82 del T.U. del 1960) della deliberazione a colui che sia stato dichiarato decaduto, entro i cinque giorni dalla sua adozione.

Il sistema dei suddetti termini è tale che esso non può non prescindere da quelli (diversi) occorrenti per la procedura di controllo della deliberazione (dando per scontata che il controllo stesso fosse, all'epoca, previsto, per la dichiarazione di decadenza dalla qualità di consigliere comunale, a differenza che per le delibere concernenti i Consiglieri regionali, come ha statuito la Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 213).

Invero, l'oggetto del giudizio in questione è il diritto del consigliere a restare in carica e non già l'atto di decadenza, tanto è vero che si è già statuito che l'ente pubblico che lo ha deliberato non è legittimato a contraddire in giudizio. L'interesse al ricorso non deriva dall'atto esecutivo (od eseguibile dopo il controllo), ma dall'esigenza di affermare la sussistenza o meno della situazione di incompatibilità (o di ineleggibilità).

La legge vuole che tale situazione sia acclarata rapidamente e pertanto prevede dei termini brevi e perentori per adire il Tribunale; ma l'atto di decadenza rileva, nel giudizio davanti al Tribunale, soltanto per la sua idoneità a mettere in moto la procedura e non per il suo contenuto di "provvedimento", di guisa che è del tutto indifferente, ai fini del giudizio davanti al Tribunale, che esso sia stato o debba essere sottoposto a controllo amministrativo.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (sent. 11 aprile 1972, n. 1100; 4 luglio 1977, n. 3170), nonché la già rammentata sentenza n. 213 del 1993 della Corte Costituzionale.

Omissis.